

Comune di Bassano del Grappa
Capitolato di Assicurazione "All Risks Opere d'Arte"

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS OPERE D'ARTE
(FINE ARTS)

CAPITOLATO SPECIALE
LOTTO N. 3
CIG N. 5639389B03

| | |
|------------|---|
| CONTRAENTE |  COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA VIA G. MATTEOTTI, 39 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) C.F. / P.I. 00168480242 |
| DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 30.06.2014 |
| SCADENZA | ORE 24.00 DEL 30.06.2017 |
| RATEAZIONE | ANNUALE |

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

POLIZZA ALL RISKS

Definizioni: ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| ASSICURATO | : | il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
| ASSICURATORI | : | L'impresa di Assicurazione o i sottoscrittori che stipulano la polizza. |
| ASSICURAZIONE | : | il contratto di assicurazione |
| BROKER | : | la Società di brokeraggio assicurativo alla quale è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione |
| CONTRAENTE / ENTE | : | il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione |
| DANNO LIQUIDABILE | : | danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo. |
| FRANCHIGIA | : | somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile |
| INDENNIZZO / INDENNITA' | : | la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro |
| LIMITE DI INDENNIZZO | : | il massimo indennizzo/indennità dovuto dalla Società all'Assicurato |
| PARTI | : | il Contraente/Assicurato e la Società |
| POLIZZA | : | il documento che prova l'assicurazione |
| PREMIO | : | la somma dovuta dal Contraente alla Società |
| RISCHIO | : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne |
| SINISTRO | : | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |

Comune di Bassano del Grappa
Capitolato di Assicurazione "All Risks Opere d'Arte"

Le "definizioni" precedentemente indicate e le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Gli assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso per iscritto agli Assicuratori dell'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio indicando a ciascuno il nome degli altri assicuratori (articolo 1910 C.C.).

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza;
- Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
- Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dagli Assicuratori, da parte del Contraente stesso;
- Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o dagli Assicuratori.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di copertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

Comune di Bassano del Grappa
Capitolato di Assicurazione "All Risks Opere d'Arte"

ART. 4 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata della polizza viene stabilita in anni 3 (tre) con decorrenza dalle ore 24 del 30.06.2014 e scadenza alle ore 24 del 30.06.2017 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Tuttavia la Stazione Appaltante, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse, si riserva il diritto di ripetizione del servizio per un periodo ulteriore massimo di 12 mesi con esclusione del rinnovo tacito del contratto.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente, chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Per entrambe le proroghe sopraindicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all'articolo 1.

ART. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di perdita o danno che potrebbe dar luogo a risarcimento ai termini del presente contratto, dovrà esserne dato immediato avviso, e comunque entro 10 giorni, agli Assicuratori e nel caso alle Autorità. In detto caso l'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori ogni informazione o prova rilevante che possa essere ragionevolmente richiesta, nonché cooperare pienamente alle indagini ed alla perizia.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.) e alla cessazione della copertura assicurativa.

Art. 9 - GESTIONE DEI SINISTRI

Gli Assicuratori dichiarano di avere idonea struttura per la gestione e liquidazione dei danni.

Gli Assicuratori annualmente, entro 60 giorni prima della scadenza, si impegna a fornire all'Assicurato il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;

Comune di Bassano del Grappa
Capitolato di Assicurazione "All Risks Opere d'Arte"

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso gli Assicuratori, di data dell'accadimento del sinistro, data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all'Assicurato di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 10 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

ART. 11 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 8;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 10 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle sedute operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sotto-scriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Comune di Bassano del Grappa
Capitolato di Assicurazione "All Risks Opere d'Arte"

ART. 13 - FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 14 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente .

ART. 15 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Se termini e condizioni del presente contratto fossero in conflitto con quelli dello Stato dove viene emesso, saranno automaticamente modificati in conformità alle leggi suddette e si applicheranno le disposizioni di legge italiane in materia.

ART. 18 - CLAUSOLA BROKER

Alla Società ASSIDOGE S.r.l. – Insurance Broker è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker alla Società. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker, che provvederà al versamento alla/e Società. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.

Il broker sarà remunerato dalla/e Società aggiudicatarie dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 70% dell'aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l'Impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e Società; essendo tale remunerazione parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente/Contraente.

La Società

Il Contraente

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 19 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto assicura i beni descritti nell'Elenco allegato, contro tutti i rischi materiali e diretti di perdita e danneggiamento allorché essi si trovino all'interno delle Ubicazioni di seguito indicate, durante il periodo di validità del presente contratto, subordinatamente ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni.

ART. 20 - UBICAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI:

A- Pertinenze del Museo Civico di Bassano del Grappa

- a) Piazza Garibaldi, 34 - Bassano del Grappa;
- b) Palazzo Sturm, Via Ferracina - Bassano del Grappa
- c) Altre ubicazioni di proprietà od in uso dell'Assicurato o del Museo.

B- Presso altre sedi relativamente ad esposizioni, restauratori, pulitori, costruttori/fabbricanti e simili incluso il trasporto

Tutti i fabbricati, sedi o pertinenze sopra indicate, sono costruiti e coperti con impiego di materiali incombustibili (solai e struttura portante del tetto comunque costruiti) elevati a più piani, oltre al piano terreno o rialzato e cantine o seminterrati, protetti da:

- Robusti serramenti di legno pieno, metallici privi di luci, di vetro anti sfondamento, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- Robuste ante od inferriate fisse o vetro anti sfondamento a protezione di finestre od altre aperture trovantisì ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno.
- Sistema di allarme antintrusione volumetrico e perimetrale collegato tramite ponte radio bidirezionale ad Istituto di Vigilanza Privato.

Non si esclude tuttavia l'esistenza nei fabbricati di solai, strutture portanti del tetto od altre parti, costruite, in tutto o in parte, con materiali combustibili.

ART. 21 - ENTI ASSICURATI:

Quadri, dipinti e simili, sculture, mobili, oggetti di ogni tipo come da elenco allegato con indicato per ogni singolo ente il valore dichiarato, valevole come stima accettata dagli Assicuratori;

ART. 22 - SOMME ASSICURATE:

- a) **Euro 5.451.229,00** relativamente alle opere ubicate nelle pertinenze del museo civico di Bassano del Grappa come da articolo 20 A)
- b) Somme assicurate fino a **Euro 5.165.000,00 su richiesta dell'Assicurato**, relativamente alle opere poste nelle ubicazioni indicate all'articolo 20 "ubicazione degli enti assicurati", durante mostre temporanee e per scopi analoghi
- c) Somme assicurate fino a **Euro 5.165.000,00 su richiesta dell'Assicurato**, relativamente alle opere poste in ubicazioni innominate entro l'Europa geografica e quindi diverse da quelle indicate all'articolo 20 "ubicazione degli enti assicurati" o per oggetti d'arte di proprietà di Terzi durante mostre e per scopi analoghi nei locali all'articolo 20 "ubicazione degli enti assicurati"
- d) Somme assicurate fino a **Euro 1.000.000,00 su richiesta dell'Assicurato**, relativamente alle opere poste in ubicazioni innominate presso restauratori, pulitori, corniciari e simili ed in

Comune di Bassano del Grappa
Capitolato di Assicurazione "All Risks Opere d'Arte"

transito da e per le citate ubicazioni come da articolo 20 B)

ART. 23 - TASSI E PREMI NETTI: (NON COMPILARE)

1. per gli enti di cui Art. 22 "somme assicurate": premio netto annuo €
2. per trasporto di enti fuori dalle ubicazioni succitate:
 - nel territorio italiano per singolo viaggio: tasso netto%
 - nel resto d'Europa (geografica) per singolo viaggio: tasso netto%
 - per altri Paesi: da concordare di volta in volta;
3. per giacenza di enti diversi da quelli indicati al punto 1) relativamente alle opere poste nelle ubicazioni indicate all'art. 20 "ubicazioni degli enti assicurati", durante mostre temporanee e per scopi analoghi, punto b), Art. 22 : tasso netto% per mese o parte di esso
4. per le somme assicurate ai punti c) e d) dell'articolo 22 : tasso netto% per mese o parte di esso. La presente estensione è soggetta ad accettazione degli assicuratori in funzione dei sistemi di protezione adottati.

Le imposte del 21,25% + 1% per giacenza e 12,50% per trasporto verranno calcolate sul premio relativo ai soli beni di terzi e non ai beni di proprietà del Museo o dello Stato (in conformità con quanto previsto dalla Legge).

PREMIO MINIMO PER SINGOLO CERTIFICATO : EURO

ART. 24 - AUTOMATISMO DI COPERTURA:

In riferimento all'Art. 22 "tipo di copertura" ai punti b), c) e d), la copertura deve considerarsi effettiva dalle ore 24.00 della data della comunicazione scritta di tutti i dati utili agli Assicuratori oppure al Broker.

ART. 25 - REGOLAZIONE PREMIO:

Entro novanta giorni dalla fine dell'anno assicurativo, gli Assicuratori conteggeranno gli eventuali premi per le coperture di cui all'Art. 24 "automatismo di copertura".

Tali premi dovranno essere pagati entro trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, gli Assicuratori - fermo il diritto di agire giudizialmente - non sono obbligati per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

ART. 26 - BASE DI VALUTAZIONE

A. Il valore su cui ci si baserà per il calcolo dell'indennizzo sarà:

- (1) per beni elencati singolarmente, nell'elenco allegato il valore dichiarato, valevole come stima accettata dagli Assicuratori .
Gli Assicuratori non saranno responsabili per valori superiori a quelli concordati per ogni articolo.
- (2) per beni non singolarmente elencati il valore indicato da un Incaricato del Contraente.

In nessun caso gli Assicuratori saranno responsabili per importi superiori alle somme assicurate indicate nell'Elenco allegato.

B. Nel caso di perdita o danni parziali ai beni assicurati l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e

Comune di Bassano del Grappa
Capitolato di Assicurazione "All Risks Opere d'Arte"

dalle spese di restauro più ogni eventuale deprezzamento subito dall'articolo ma non potrà superare l'importo assicurato per singolo articolo.

C. In caso di perdita o danno ad un bene assicurato, avente un particolare incremento di valore in quanto parte di coppia o serie gli Assicuratori, a discrezione dell'Assicurato, risarciranno:

- (1) la somma assicurata per l'intera coppia o serie - divenendo a pieno titolo proprietari dell'intera coppia o serie e riservandosi di prenderne possesso - oppure
- (2) il valore del singolo bene danneggiato, più il deprezzamento subito dall'intera coppia o serie. In nessun caso gli Assicuratori saranno responsabili per importi superiori a quelli assicurati per ciascuna coppia o serie.

ART. 27 - ESCLUSIONI

Il presente contratto non assicura:

A. ogni perdita o danno causato o risultante da:

- (1) uso normale, logorio, deterioramento graduale, difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, insetti o parassiti e altri animali nocivi;
- (2) lavori effettuati nel corso di interventi di rifinitura, restauro, riparazione, rimessa a nuovo o processi simili e direttamente derivanti da questi;
- (3) siccità, umidità atmosferica, esposizione alla luce, variazione di temperatura, a meno che detti danni non risultino come conseguenza diretta di evento non escluso dal contratto;

B. l'ammontare di eventuale franchigia o scoperto concordato per singolo sinistro ed indicato in polizza.

C. ogni perdita o danno direttamente od indirettamente causato da, derivante da o conseguente a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia la guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare od usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni ai beni da parte o per ordine di qualsiasi Governo od Autorità pubblica o locale.

Gli Assicuratori sono responsabili esclusivamente per i danni che eventuali altre polizze, sui medesimi rischi, non dovessero coprire.

ART. 28 - FRANCHIGIA:

In caso di danno risarcibile non verrà applicata alcuna franchigia, ad eccezione del furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura insufficienti e/o difformi rispetto a quanto disposto all'art. 20) delle norme nel qual caso verrà applicato uno **scoperto del 20% con il minimo di Euro 3.000,00 ed il massimo di Euro 10.000,00** per sinistro.

La Società

Il Contraente

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ART. 29 - NORMALE DILIGENZA

L'Assicurato deve prendere ogni ragionevole precauzione per mantenere i beni assicurati in buone e degne condizioni e prendere ogni ragionevole misura di sicurezza per proteggerli.

ART. 30 - TRASPORTI

Laddove la copertura del rischio "Trasporti" sia specificatamente inclusa, l'Assicurato deve garantire che i beni assicurati siano imballati, protetti e disimballati da imballatori professionisti.

Gli Assicuratori non saranno responsabili per perdite o danni avvenuti su veicoli lasciati incustoditi dall'Assicurato, suoi dipendenti o agenti, durante il trasporto.

ART. 31 - CLAUSOLA DI ACQUISIZIONE

E' inteso e concordato che eventuali mostre temporanee, nuove acquisizioni e/o rivalutazioni di beni già assicurati saranno automaticamente incluse in copertura, a condizione che:

- (a) Gli Assicuratori ne siano avvisati entro 60 giorni dalla data di acquisizione o rivalutazione;
- (b) le corrispondenti valutazioni siano state comunicate da un incaricato della Contraente;
- (c) alla scadenza del contratto di assicurazione si provveda al pagamento del corrispondente premio addizionale pro-rata.

Relativamente alla presente clausola e per la durata del presente contratto si applicherà un limite pari al 10% della somma assicurata.

ART. 32 - IMPIANTO DI ALLARME E RELATIVA MANUTENZIONE

L'Assicurato deve garantire che tutte le protezioni fisiche siano in funzione ogni qualvolta i locali siano lasciati incustoditi.

L'Assicurato inoltre deve garantire che tutti gli impianti di allarme siano in funzione ogni qualvolta i locali siano lasciati incustoditi.

L'Assicurato deve inoltre comunicare agli Assicuratori, in tempo ragionevole, ogni guasto o mal funzionamento dei suddetti impianti sulla base dei quali i termini e le condizioni del presente contratto potrebbero essere variati. Tutti gli impianti di allarme devono essere soggetti a regolare manutenzione con controlli almeno annuali effettuati da una ditta qualificata.

Resta tuttavia inteso che qualora l'impianto non entri in funzione in occasione di un qualsiasi sinistro, non sarà pregiudicato il diritto al risarcimento nei confronti dell'Assicurato, se lo stesso non era a conoscenza del guasto o se il guasto era al di fuori del suo controllo.

Per quanto riguarda il furto dalle casseforti è condizione indispensabile perché la garanzia sia operativa che tutte le chiavi della cassaforte e i vari duplicati siano rimosse dalla ubicazione indicata nel Modulo ogni volta che i locali sono lasciati incustoditi, a meno che le chiavi non siano custodite in cassaforte chiusa a chiave o con combinazione attivata.

ART. 33 - SURROGAZIONE

Qualora gli Assicuratori siano tenuti a risarcire un danno ai sensi del presente contratto, essi verranno surrogati nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'indennità pagata, relativamente al sinistro in questione, ed avranno inoltre diritto ad agire in giudizio a proprie spese in nome dell'Assicurato.

Comune di Bassano del Grappa
Capitolato di Assicurazione "All Risks Opere d'Arte"

L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l'assistenza da essi richiesta, per quanto in suo potere, al fine di salvaguardare i loro diritti ed interessi dovrà inoltre produrre tutti i documenti richiesti dagli Assicuratori necessari per condurre un'azione legale efficace a suo nome.

Gli Assicuratori avranno diritto ad ogni recupero ottenuto da terzi fino all'ammontare della somma assicurata, inclusi i costi.

Nonostante quanto sopra pattuito, gli Assicuratori rinunciano al diritto di surroga nei confronti di:

- imballatori;
- spedizionieri e vettori;
- organizzatori di Mostre.

ART. 34 - BENI RIACQUISTATI

L'Assicurato avrà il diritto di riacquistare dagli Assicuratori ogni bene recuperato per il quale sia stata risarcita l'intera somma assicurata, sulla base di quanto segue:

- (1) entro un anno della data del sinistro, pagando l'importo liquidato per il sinistro più le spese di perizia e di recupero;
- (2) dopo un anno dalla data del sinistro pagando l'importo liquidato per il sinistro più gli interessi dalla data di liquidazione, calcolato al tasso bancario, più le spese di perizia e di recupero.

oppure:

i beni recuperati possono essere riacquistati dall'Assicurato pagando il valore di mercato al momento del recupero più le spese di perizia e recupero.

L'Assicurato potrà optare per la soluzione che comporterà il minor costo.

ART. 35 - FALSA DICHIARAZIONE E FRODE

Qualora l'Assicurato con reticenze, false od erronee dichiarazioni tenti di far comparire un rischio da assumersi differente da quello che è in realtà, o con simulazioni o frode cerchi di conseguire il pagamento di un indennizzo non dovutogli, il presente contratto si intende nullo e privo d'effetto.

ART. 36 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Il presente contratto assicura i guasti cagionati da ladri o rapinatori, anche nel caso di tentato furto o rapina, ai fissi, agli infissi ed agli impianti di protezione e di allarme siti nei locali assicurati, fino alla concorrenza di Euro 5.200,00.

ART. 37 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO TERRORISMO

Ferme restando le altre condizioni di polizza e modifiche relative, si conviene che sono escluse dal presente contratto di assicurazione perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento da qualsiasi atto di terrorismo.

Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso, esercitato da qualsiasi persona o gruppo di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione comunque relative a qualsiasi atto di terrorismo.

Comune di Bassano del Grappa
Capitolato di Assicurazione “All Risks Opere d’Arte”

Nel caso in cui gli Assicuratori affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'Assicurato.

L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

ART. 38 - CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI

- 1.1 Fermo restando quanto previsto dalla clausola 1.2 che segue, in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno, a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
- 1.2 Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici, la Clausola 1.1 non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

ART. 39 - CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione

1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
 - 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

ART. 40 - CLAUSOLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – LEGGE N. 136 DEL 13.08.2010

Le parti prendono atto che all'entrata in vigore della Legge n. 136 del 13.08.2010, come successivamente modificata ed integrata, in riferimento alla quale la Compagnia assume espressamente, nella misura in cui siano applicabili, gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto ponendo in essere tutte le procedure richieste dalle relative disposizioni con , in particolare, la costituzione di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Comune di Bassano del Grappa
Capitolato di Assicurazione "All Risks Opere d'Arte"

E' prevista la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis, della predetta Legge n. 136/2010 nella eventualità in cui "le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA"

La Società

Il Contraente

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle norme di Assicurazione:

- ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
- ART. 8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
- ART. 13 - FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- ART. 18 - CLAUSOLA BROKER
- ART. 25 - REGOLAZIONE PREMIO
- ART. 26 - BASE DI VALUTAZIONE
- ART. 27 - ESCLUSIONI
- ART. 29 - NORMALE DILIGENZA
- ART. 31 - CLAUSOLA DI ACQUISIZIONE
- ART. 32 - IMPIANTO DI ALLARME E RELATIVA MANUTENZIONE
- ART. 40 - CLAUSOLA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società

Il Contraente

ELENCO BENI ASSICURATI

PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

(verrà inserito l'elenco delle opere in comodato con relativi valori)

La Società

Il Contraente
